

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 riguardante il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, ai sensi della Legge. n. 508/1999;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Arrigo Boito di Parma;

VISTA la delibera del 15 settembre 2025 con la quale il Consiglio Accademico ha dato parere positivo all'adozione del "Regolamento per il reclutamento del personale docente";

VISTA la delibera del 18 settembre 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento per il reclutamento del personale docente";

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del suddetto regolamento;

ADOTTA

Il Regolamento per il reclutamento del personale docente - approvato a seguito di delibera del 18 settembre 2025 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Arrigo Boito, allegato al presente atto.

Il Regolamento sarà pubblicato presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale del Conservatorio di Parma (www.conservatorio.pr.it).

Il Presidente
Prof. Marco Ferretti

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
DEL CONSERVATORIO "A. BOITO" DI PARMA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	2
Art.1 Disposizioni di carattere generale	2
Art.2 Principi generali	3
Art.3 Individuazione del fabbisogno e programmazione del reclutamento del personale	3
Art.4 Collaborazioni con altre Istituzioni	4
Art.5 Transito ad altro settore artistico-disciplinare	4
Art.6 Procedure di Mobilità del Personale Docente	5
TITOLO II – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO	6
Art.7 Bando di selezione	6
Art.8 Forme di pubblicità del bando di selezione	6
Art.9 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione	6
Art.10 Domande di partecipazione	6
Art.11 Commissioni giudicatrici	7
Art.12 Valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti	7
Art.13 Svolgimento delle prove di esame	7
Art.14 Valutazione dei Titoli	8
Art.15 Lavori della commissione e accertamento della regolarità degli atti	8
Art.16 Graduatoria	8
Art.17 Stipula del contratto	8
Art.18 Trattamento giuridico ed economico	9
Art.19 Incompatibilità	9
TITOLO III – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO	9
Art.20 Reclutamento del personale docente a tempo determinato	9
Art.21 Bando di selezione	9
Art.22 Forme di pubblicità del bando di selezione	10
Art.23 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione	10
Art.24 Domande di partecipazione	10
Art.25 Commissioni giudicatrici	10
Art.26 Valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti	11
Art.27 Valutazione dei Titoli	11
Art.28 Lavori della commissione e accertamento della regolarità degli atti	11
Art.29 Graduatoria	11
Art.30 Stipula del contratto	12
Art.31 Trattamento giuridico ed economico	12
Art.32 Incompatibilità	12
TITOLO IV – VISITING PROFESSOR	12
Art.33 Durata dell'incarico	12
Art.34 Commissioni giudicatrici	12
Art.35 Esito della selezione	13
Art.36 Incarichi di "Visiting Professor"	13
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	13
Art.37 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento	13
Art.38 Titoli di preferenza nelle procedure selettive	14
Art.39 Riserve di posti previste dalla legge	14
Art.40 Rinvio normativo e entrata in vigore	14

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art.1 Disposizioni di carattere generale

1. Il Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma, di seguito indicato come Conservatorio, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.
2. Il presente Regolamento per il reclutamento del personale docente, di seguito denominato “Regolamento”, definisce, ai fini dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, le procedure di reclutamento del personale docente e tempo indeterminato e determinato, poste in essere dal (di seguito denominato “Conservatorio”) mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.
3. Il presente Codice integra e specifica le previsioni del Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, approvato con D.P.R. 83/2024, le quali trovano, sempre e comunque, piena applicazione.

Art.2 Principi generali

1. Le procedure di reclutamento del Conservatorio si conformano ai seguenti principi:
 - a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla Settore artistico-disciplinare da coprire;
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
 - d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - e) definizione di una programmazione del reclutamento che tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 83/2024, nonché dagli equilibri di bilancio.

Art.3 Individuazione del fabbisogno e programmazione del reclutamento del personale

1. Il Conservatorio provvede annualmente alla programmazione delle procedure di reclutamento dei docenti su cattedre vacanti nei limiti delle risorse complessive rese disponibili (budget assunzionale), tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - a) cessazioni del personale in servizio a tempo indeterminato;
 - b) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore;
 - c) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione;
 - d) possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre presenti in organico;
 - e) possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante,

- f) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del D.P.R. 83/2024;
- g) possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno;
- h) necessità di copertura di posti resisi vacanti a seguito di mobilità del titolare verso altra istituzione.

Art.4 Collaborazioni con altre Istituzioni

1. Il Conservatorio può prevedere lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente congiuntamente ad altre Istituzioni AFAM.
2. I rapporti tra le Istituzioni coinvolte in una procedura comune di reclutamento sono disciplinati tramite specifica convenzione sottoscritta dai Direttori.
3. Le convenzioni tra Istituzioni devono prevedere:
 - a) la definizione chiara degli obiettivi, delle attività comuni, delle responsabilità reciproche e della ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - b) l'approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Istituzione, per gli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e gestionali;
 - c) la stipula formale della convenzione da parte del Direttore, previa verifica di conformità alla normativa vigente;
 - d) il riferimento esplicito alla convenzione in tutti i bandi di reclutamento connessi.
 - e) la ripartizione di eventuali oneri finanziari e delle risorse necessarie alla loro attuazione tra le istituzioni coinvolte;
 - f) le modalità di gestione amministrativa e contabile, in coerenza con i regolamenti interni e la normativa sulla contabilità pubblica;
 - g) l'affidamento al Direttore amministrativo dell'Istituzione incaricata della gestione amministrativa e contabile, della gestione esecutiva degli aspetti finanziari e contabili, con responsabilità sulla corretta imputazione delle spese e sulla rendicontazione;
 - h) che eventuali modifiche o integrazioni seguano lo stesso iter approvativo previsto per la convenzione originaria, mediante appositi atti aggiuntivi.

Art.5 Transito ad altro settore artistico-disciplinare

1. I docenti a tempo indeterminato delle istituzioni possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare previa deliberazione del Consiglio accademico e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.
2. In caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno del Conservatorio, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato, che viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio accademico in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.
3. Il Consiglio Accademico valuta i titoli artistici, culturali, professionali e di servizio di ogni candidato. I titoli di servizio devono essere presentati dal candidato unitamente alla domanda di transito, sulla base di un modello elaborato dallo stesso Consiglio Accademico. In caso di presentazione di più domande di transito a un settore artistico-disciplinare, il Consiglio Accademico assegna un punteggio ad ogni tipologia di titolo prevista nel curriculum vitae e forma un elenco in ordine decrescente di punteggio. Gli esiti di tale procedura hanno esclusivamente valore interno all'Istituto, non sono cedibili né possono essere utilizzati o acquisiti da altre istituzioni.
4. I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti dal Consiglio Accademico in una riunione antecedente a quella di valutazione delle domande. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

5. I titoli valutabili sono:

- a) abilitazione artistica di cui all'articolo 2 del D.P.R. 83/2024;
- b) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
- c) idoneità in procedure concorsuali pubbliche per esami e titoli, pertinenti al settore artistico-disciplinare per il quale si richiede il transito;
- d) attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione pertinenti al settore artistico-disciplinare per il quale è richiesto il transito, con possibilità di graduare il punteggio in relazione alla tipologia di contratto e alla tipologia di Istituto presso il quale l'attività è stata svolta;
- e) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
- f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.

6. Le procedure per il transito di settore artistico disciplinare precedono le eventuali procedure di mobilità e quelle di reclutamento di cui agli artt. 6. e 7 del presente Regolamento.

Art.6 Procedure di Mobilità del Personale Docente

1. Le procedure di reclutamento di docenti a tempo indeterminato possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilità destinate rispettivamente docenti di ruolo presso altre istituzioni.

2. Le procedure di mobilità devono essere distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare e deve avvenire tramite bando emanato con Decreto del Direttore.

3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è pari a 15 giorni successivi alla pubblicazione sul sito web del Conservatorio.

4. La Commissione tecnica viene nominata con Decreto del Direttore del Conservatorio.

5. La Commissione tecnica è composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o affini anche esterni all'Istituzione, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.

6. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.

7. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.

8. La valutazione dei titoli di servizio e di studio e degli eventuali titoli di preferenza avviene sulla base delle indicazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e/o ordinanze ministeriali relative. La valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformità alle esigenze della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, avviene in misura non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto, come annualmente indicato nelle ordinanze ministeriali. I criteri di valutazione delle predette esperienze sono inseriti nel bando di mobilità.

9. Le cessazioni derivanti da mobilità verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento del budget assunzionale e possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato.

10. I docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo, presentando contestualmente apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria nel successivo **art. 37**, il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale è reso

entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione

TITOLO II – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO

Art.7 Bando di selezione

1. Le procedure di selezione devono essere distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate.
2. Approvata l'attivazione delle procedure dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento, la selezione deve avvenire tramite bando di selezione emanato con Decreto del Direttore.
3. Il bando riporta l'indicazione dei numeri di posti oggetto di copertura che possono anche essere anche di numero maggiore a uno per il medesimo settore artistico-disciplinare, nonché la specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura. Il bando deve altresì riportare le seguenti indicazioni:
 - a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
 - b) i requisiti di partecipazione;
 - c) i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati;
 - d) la tipologia di prove previste.

Art.8 Forme di pubblicità del bando di selezione

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), sul sito web del Conservatorio e sulla piattaforma telematica dedicato del Ministero dell'Università e Ricerca.

Art.9 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'art. 2 del D.P.R. 83/2024.
2. Possono partecipare alla procedura di selezione i candidati che posseggono i requisiti generali indicati dall'art. 2 del D.P.R. 487/1994
3. I requisiti prescritti nel bando devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
4. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - a. I soggetti rientrano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994
 - b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di Docente, ancorché cessati dal servizio;
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.
5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti nel bando. Il Direttore può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art.10 Domande di partecipazione

1. Le modalità, anche telematiche, e i tempi di presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli sono indicate nel bando di selezione pubblicato sul portale Unico del Reclutamento (InPA).
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è pari a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale Unico del Reclutamento (InPA).

Art.11 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto del Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta dal Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in possesso di un elevato profilo scientifico e artistico a livello internazionale, in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.
3. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico.
4. La rosa dei sorteggiabili viene formata garantendo che almeno la metà dei suoi componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità. La procedura di sorteggio prevede l'estrazione di tutti i nominativi fino a loro esaurimento. I commissari non sorteggiati tra i primi due sono considerati supplenti secondo l'ordine di sorteggio.
5. La Commissione elegge nel proprio ambito il Segretario verbalizzante.
6. Le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate. Le dimissioni hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.
7. I componenti la commissione giudicatrice, previa verifica dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica, dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e l'assenza di conflitti di interessi.
8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
10. I componenti la commissione in servizio presso il Conservatorio non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la commissione che siano esterni al Conservatorio possono fruire esclusivamente di rimborso spese, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

Art.12 Valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti

1. All'atto dell'insediamento, la Commissione definisce i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori. La Commissione può prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art.13 Svolgimento delle prove di esame

1. Le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato prevedono lo svolgimento di:
 - a) Prova didattica a carattere teorico e/o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati. Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 40 e 50 punti.
 - b) Ulteriore prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e al settore artistico-disciplinare con facoltà di subordinare l'accesso a tale prova al superamento della prova di cui al punto a). Alla prova è attribuito un punteggio compreso tra 25 e 35 punti. La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. Alle prove di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono attribuiti sino a un massimo di 75 punti. Le prove si intendono superate se si consegue un punteggio complessivo non inferiore a 50 su 75 punti totali

previsti nelle prove. Il Bando indica la ripartizione del punteggio tra le due prove stabilisce il punteggio minimo della prima prova necessario per l'accesso alla seconda prova.

3. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

4. Al termine di ogni prova, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è pubblicato sul sito del Conservatorio.

Art.14 Valutazione dei Titoli

1. La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è attribuita sino a un massimo di 25 punti, con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando.

2. I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, come specificato nell'art.11.

Art.15 Lavori della commissione e accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione giudicatrice; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

2. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla commissione è accertata dal Direttore e pubblicata unitamente alla graduatoria sul sito web del Conservatorio.

Art.16 Graduatoria

1. Terminate le prove e valutati i titoli dichiarati, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, vincitori e idonei, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto.

2. Con decreto del Direttore del Conservatorio, viene approvata la graduatoria di merito provvisoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio. L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento. Il punteggio di ogni singolo candidato è dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Detto provvedimento verrà pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), sul sito web del Conservatorio

3. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

4. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali

6. Decorsi i termini per reclami, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), sul sito web del Conservatorio e sulla piattaforma telematica dedicato del Ministero dell'Università e Ricerca.

7. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata, esclusivamente dal Conservatorio che ha indetto il bando, per incarichi a tempo determinato.

Art.17 Stipula del contratto

1. Il Direttore entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione vincitori, previa delibera del Consiglio Accademico.
2. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame
3. L'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il Settore artistico-disciplinare e l'ambito professionale specificati nel bando, stipulato tra il Direttore e il vincitore.
4. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili, questi vengono attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio.
5. La mancata espressione di volontà da parte del vincitore o del candidato incluso nell'elenco degli idonei, è considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.
6. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
7. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato a seguito delle procedure di reclutamento disciplinate dal presente Regolamento, permangano nella sede del Conservatorio per un periodo non inferiore a cinque anni e non possono partecipare alle procedure di mobilità per il medesimo periodo. È ammessa la possibilità di effettuare scambi di sede.

Art.18 Trattamento giuridico ed economico

1. Il trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dai CCNL e CCNI di settore e dalla normativa nazionale sul pubblico impiego.

Art.19 Incompatibilità

1. I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che intendano svolgere attività extra- istituzionali sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (salvo per le attività elencate al comma 6, tra cui docenza e ricerca scientifica), previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi. Non sono autorizzabili attività regolate con contratto di natura subordinata o che prevedano cariche in società costituite a fini di lucro, mentre sono autorizzabili, tra le altre, attività intellettuali e artistiche.

TITOLO III – PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO

Art.20 Reclutamento del personale docente a tempo determinato

1. Il Conservatorio per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.

Art.21 Bando di selezione

1. Le procedure di selezione devono essere distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate.
2. Le procedure avvengono tramite valutazione dei titoli di ogni candidato.
3. Approvata l'attivazione delle procedure dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie

disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento, la selezione deve avvenire tramite bando di selezione emanato con Decreto del Direttore.

4. Il bando riporta le seguenti indicazioni:

- a. le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
- b. i requisiti di partecipazione;
- c. i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Art.22 Forme di pubblicità del bando di selezione

1. Dell'avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sul sito web del Conservatorio e sulla piattaforma telematica dedicato del Ministero dell'Università e Ricerca.

Art.23 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'U.E., in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero.

2. Possono partecipare alla procedura di selezione i candidati che posseggono i requisiti generali indicati dall'art. 2 del D.P.R. 487/1994.

3. I requisiti prescritti nel bando devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

4. Sono esclusi dalle procedure di selezione:

- a. I soggetti rientrano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, del D.P.R. 487/1994
- b. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

5. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti nel bando. Il Direttore può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art.24 Domande di partecipazione

1. Le modalità, anche telematiche, e i tempi di presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli sono indicate nel bando di selezione pubblicato sul portale Unico del Reclutamento (InPA).

2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è pari a 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale Unico del Reclutamento (InPA).

Art.25 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto del Direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno Conservatorio, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.

3. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.

4. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.

5. Le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate. Le dimissioni hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.
6. I componenti la commissione giudicatrice, previa verifica dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica, dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e l'assenza di conflitti di interessi.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
9. I componenti la commissione in servizio presso il Conservatorio non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la commissione che siano esterni al Conservatorio possono fruire esclusivamente di rimborso spese, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

Art.26 Valutazione comparativa dei candidati e pubblicità degli atti

1. All'atto dell'insediamento, la Commissione definisce i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art.27 Valutazione dei Titoli

1. Le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio di ogni candidato. I criteri generali per la valutazione dei titoli sono definiti nel bando. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, come specificato nell'art.23.
2. I titoli valutabili sono:
 - a) abilitazione artistica di cui all'articolo 2 del D.P.R. 83/2024, per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli;
 - b) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - c) attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;
 - d) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
 - e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale.

Art.28 Lavori della commissione e accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione giudicatrice; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla commissione è accertata dal Direttore e pubblicata unitamente alla graduatoria sul sito web del Conservatorio.

Art.29 Graduatoria

1. Terminata la valutazione dei titoli dichiarati, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto.
2. Con decreto del Direttore del Conservatorio, viene approvata la graduatoria di merito provvisoria.
3. L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento. Il punteggio di ogni singolo candidato è dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli

artistici culturali e professionali. Il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Detto provvedimento verrà pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), sul sito web del Conservatorio

4. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nel sito istituzionale del Conservatorio, con valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali

6. Decorsi i termini per reclami, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul sito web del Conservatorio e sulla piattaforma telematica dedicato del Ministero dell'Università e Ricerca.

7. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione.

Art.30 Stipula del contratto

1. Il Direttore entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione degli idonei, mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per il Settore artistico-disciplinare e l'ambito professionale specificati nel bando.

2. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili, questi vengono attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio.

3. La mancata espressione di volontà da parte del candidato incluso nella graduatoria, è considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo determinato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.

4. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

Art.31 Trattamento giuridico ed economico

1. Il trattamento giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dai CCNL e CCNI di settore e dalla normativa nazionale sul pubblico impiego.

Art.32 Incompatibilità

1. I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che intendano svolgere attività extra- istituzionali sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (salvo per le attività elencate al comma 6, tra cui docenza e ricerca scientifica), previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi. Non sono autorizzabili attività regolate con contratto di natura subordinata o che prevedano cariche in società costituite a fini di lucro, mentre sono autorizzabili, tra le altre, attività intellettuali e artistiche.

TITOLO IV – VISITING PROFESSOR

Art.33 Durata dell'incarico

1. Gli incarichi di Visiting Professor hanno durata massima annuale e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.

2.

Art.34 Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto del Direttore del Conservatorio.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti interni, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente

o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.

3. Al fine di garantire pari opportunità, tra uomini e donne, per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001), di norma, almeno un componente della Commissione deve appartenere al genere maschile e almeno uno al genere femminile.

4. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.

5. Le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate. Le dimissioni hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.

6. I componenti la commissione giudicatrice, previa verifica dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica, dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e l'assenza di conflitti di interessi.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

8. La Commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.

9. I componenti la commissione in servizio presso il Conservatorio non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la commissione che siano esterni al Conservatorio possono fruire esclusivamente di rimborso spese, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

Art.35 Esito della selezione

1. Le procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi di docenza non danno luogo alla formazione di una graduatoria. Gli esiti di tali procedure hanno esclusivamente valore interno all'Istituto, non sono cedibili né possono essere utilizzati o acquisiti da altre istituzioni.

Art.36 Incarichi di "Visiting Professor"

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, il Conservatorio può attribuire incarichi, anche retribuiti, di «Visiting Professor» a docenti di elevata qualificazione che operano stabilmente all'estero e afferiscono a università, enti, istituzioni di ricerca o alta formazione che non hanno sede in Italia, previa selezione comparativa ad evidenza pubblica.

2. La selezione avviene secondo le indicazioni contenute nel presente titolo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2 del DPR 83/24 le procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, di cui all'art. 11 del presente regolamento, sono aperte anche a coloro che:

- a) risultino inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali;
- b) abbiano superato un concorso pubblico selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni AFAM nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all' art. 3, co. 3 del Regolamento di cui al D. lgs. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Nell'ambito delle procedure di transizione di SAD e mobilità dei docenti, fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all'articolo 2 del DPR 83/2024, il parere previsto di cui agli artt. 5 co. 3 e 6 co. 10 del presente regolamento è reso dal CNAM.

Art.38 Titoli di preferenza nelle procedure selettive

1. Nelle procedure concorsuali e selettive indette dal Conservatorio per il reclutamento del personale docente, sono riconosciute riserve, titoli di preferenza e parità di genere in conformità alla normativa vigente, come previsto dall'art. 5 del DPR 487/94, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
2. I titoli di preferenza sono riconosciuti solo previa presentazione di idonea documentazione entro i termini stabiliti nel bando. Il mancato rispetto dei termini o l'insufficienza della documentazione comportano la decadenza dal diritto.
3. L'attribuzione delle preferenze è effettuata dalla Commissione di selezione soltanto dopo la valutazione delle prove e dei titoli, in conformità alla normativa vigente, e non può alterare l'ordine di graduatoria salvo nei casi espressamente previsti dalla norma.
4. Le preferenze non pregiudicano l'ordine di graduatoria determinato dal merito, salvo quanto espressamente previsto da disposizioni normative speciali o da provvedimenti ministeriali vigenti per il settore AFAM.

Art.39 Riserve di posti previste dalla legge

1. Nei concorsi pubblici banditi dal Conservatorio per il reclutamento del personale docente sono previste riserve di posti in favore di determinate categorie di cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego.
2. Le riserve si applicano nei limiti percentuali e con le modalità stabilite, in particolare, dalle seguenti disposizioni:
 - a. Legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;
 - b. art. 1014 e art. 678 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per i volontari delle Forze Armate;
 - c. art. 35, co. 5-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per altre riserve previste da normative speciali;
 - d. art. 1, co. 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74), per i volontari del servizio civile universale;
 - e. normativa vigente in materia di pari opportunità e tutela della genitorialità, ove applicabile.
3. Le riserve sono attribuite solo se il candidato risulta idoneo all'esito della procedura e ha dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione la propria appartenenza a una categoria avente diritto, allegando la documentazione richiesta entro i termini indicati dal bando.
4. I candidati che abbiano titolo sia alla riserva sia alla preferenza a parità di punteggio beneficiano in primo luogo della riserva. In caso di mancata copertura dei posti riservati per assenza o insufficienza di candidati idonei appartenenti alle categorie interessate, i posti residui sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale.

Art.40 Rinvio normativo e entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del DPR 24 aprile 2024, n. 83, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al personale delle Istituzioni AFAM.
2. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio nella sezione Amministrazione Trasparente.